Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

APRILE 2015

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuove relazioni 8

PARTE SECONDA – TABELLE 10

Prima Sezione - Relazioni annunciate 10

Seconda Sezione - Nuove relazioni 24

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel **mese di aprile 2015** nonché delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di aprile 2015 si segnala:

1. **Doc. CLXXXI, n. 1.** Si tratta del documento, inviato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sull'attività svolta dalle fondazioni bancarie, predisposto utilizzando i dati, patrimoniali, economici ed istituzionali, relativi agli esercizi 2012-2013, comunicati dalle fondazioni stesse. La relazione di cui trattasi adempie l'obbligo introdotto dall'articolo 10, comma 3, lettera k-*bis*)[1] , del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153[2] . Tale disposizione prevede che il Dicastero, cui è attribuita la vigilanza sulle fondazioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 10[3], presenti, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni. Si ricorda che la relazione precedente, con dati riferiti all'esercizio 2011 (Doc. CCXLII n. 2), era stata inviata alle Camere nel mese di febbraio 2013.

Nell'introduzione alla relazione da ultimo trasmessa si ricostruisce il processo normativo, a partire dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), che ha determinato una profonda e radicale trasformazione delle originarie Banche del Monte e Casse di Risparmio, nonché di alcuni grandi istituti bancari di diritto pubblico, con lo scorporo dell'attività creditizia ed il suo conferimento alle società bancarie privatizzate ed il mantenimento delle attività finalizzate allo sviluppo culturale, civile ed economico da parte

[1] Lettera aggiunta dall'articolo 52, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
[2] Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 reca "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461".
[3] Il comma 1 dell'articolo 10 recita:"1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
Per l'interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 si veda il comma 1 dell'articolo 52 del decreto-legge n. 78 del 2010.

delle neonate fondazioni che, tuttavia, hanno conservato il controllo delle banche scorporate.

Sempre in premessa, nel documento pervenuto si evidenzia come l'attività erogativa delle fondazioni di origine bancaria, di cui la giurisprudenza ha confermato nel tempo la natura, in precedenza incerta, di persone giuridiche private senza fini di lucro, sia strettamente connessa alla redditività del portafoglio investito e, pertanto, particolarmente esposta alla congiuntura economica e finanziaria non solo italiana, ma anche europea e globale. Nella relazione si analizzano quindi i dati patrimoniali delle fondazioni bancarie (la variazione e la concentrazione del patrimonio, l'attivo investito ed il risultato economico), nonché l'attività istituzionale svolta nelle diverse aree del Paese, con riferimento all'andamento delle erogazioni, ai soggetti beneficiari, agli interventi in pool.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di aprile 2015 si segnala:

1. La relazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione". Non si tratta in realtà di una nuova relazione, ma si dispone che in un'apposita sezione della relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, già prevista dall'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121[4] , il Ministro dell'interno riferisca in merito ai provvedimenti di cui allo stesso comma 2, nonché ai commi 3 e 4, concernenti il costante aggiornamento dell'elenco dei siti utilizzati per attività e condotte aventi finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*sexies* del codice penale, l'inibizione dell'accesso ai suddetti siti o la loro rimozione.

2. L'articolo 5 del decreto-legge n. 7 del 2015 interviene in materia di potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate: il comma 3-*bis* di tale articolo autorizza la spesa per fronteggiare l'onere del rafforzamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, ed individua la copertura del relativo onere. L'ultimo periodo

[4] L'articolo 113 recita: "Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale". Tale obbligo è stato adempiuto, da ultimo, con la trasmissione del documento dal titolo "Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata", che contiene anche le relazioni previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dall'articolo 109, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

del comma 3-*bis* stabilisce che il Governo riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate.

3. L'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47, recante "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità", prevede che il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXIV, n. 2	L. 180/2011 art. 7 co. 3[5]	Stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese *(anno 2014)*	31/03/2015 09/04/2015 n. 426	1ª 10ª	Annuale 31 marzo

[5] La legge in esame, approvata all'unanimità dalle Camere, è finalizzata a definire lo statuto giuridico delle micro, piccole e medie imprese (di seguito indicate con l'acronimo MPMI), recependo a tal fine le indicazioni rivolte agli Stati membri dall'Unione europea con lo *Small Business Act* (ovvero la Carta europea dei diritti per le MPMI) della Commissione COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, attuato con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.
Tra le finalità del provvedimento vi sono il sostegno per l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne, la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle MPMI e, infine, l'adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle MPMI. Tra i princìpi che concorrono a definire lo statuto sono elencati, tra gli altri, la libertà di iniziativa economica e concorrenza, la semplificazione burocratica, la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, il diritto di queste ultime all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio e, infine, misure di semplificazione amministrativa.
Limitando l'esame del provvedimento alle disposizioni che prevedono obblighi di relazioni alle Camere, si segnala l'articolo 7, comma 3, ove si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri predisponga, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, valuti il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmetta al Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 3 - Allegato/V al DEF 2015	L. 196/2009 art. 10 co. 7[6]	Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate *(Allegato al Documento di economia e finanza 2015)*	10/04/2015 14/04/2015 n. 428[7]	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale 10 aprile

[6] L'articolo 12, comma 4, della legge n. 196 del 2009, prevedeva che la relazione fosse presentata dl Ministro dello sviluppo economico, in allegato alla Relazione sull'economia e finanza pubblica. L'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, ha tuttavia attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, prevedendo che, per l'esercizio delle relative funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro delegato - si avvalessero del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 13 dicembre 2011, ha delegato il Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 7, commi 26, 27 e 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e, conseguentemente, a presentare al Parlamento la relazione di cui si tratta. La relazione è allegata al Documento di economia e finanza ai sensi della legge 7 aprile 2011, n. 39. Il decreto legislativo n. 88 del 2011 attribuisce la competenza a trasmettere la relazione al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale.
La legge di stabilità 2014 - legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto, all'articolo 1, comma 11, una integrazione della relazione. La norma prevede, infatti, che nella relazione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico presenti alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi. Prevede inoltre che siano indicate le revoche delle assegnazioni tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione, definita ai sensi del comma 6 (pari a 43,8 miliardi di euro sui 54,8 miliardi di finanziamento), da effettuarsi con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1° marzo 2014, ai sensi dei commi 8 e 10, unitamente alla valutazione dei relativi impatti. Interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.
[7] Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 551	D.LGS. 66/1999 art. 12 co. 1	Relazioni su inchieste relative ad incidenti aerei - predisposta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) *(Incidente occorso all'aliante Mooney M20K, marche OO-AEP, presso l'aviosuperficie di Castel del Monte, Comune di Andria, in data 27 agosto 2014.)*	16/04/2015 28/04/2015 n. 437	8ª	Eventuale
Doc. LXXIII-*bis*, n. 9	L. 234/2012 art. 14 co. 1	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(PRIMO TRIMESTRE 2015)*	27/04/2015 29/04/2015 n. 439	Tutte	Trimestrale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXI, n. 3	D.L. 216/2011 art. 13 co. 3[8]	Funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) *(aggiornata al 30 settembre 2014)*	31/03/2015 09/04/2015 n. 426	13ª	Semestrale

[8] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, trasmetta ogni sei mesi alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 3 - Allegato/III al DEF 2015	L. 196/2009 art. 10 co. 9[9]	Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e relativi indirizzi *(Allegato al Documento di economia e finanza 2015)*	10/04/2015 14/04/2015 n. 428[10]	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale 10 aprile

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXV, n. 3	L. 488/1999 art. 26 co. 5	Risultati della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni *(anno 2014)*	30/03/2015 08/04/2015 n. 425	1ª 5ª 6ª	Annuale

[9] La relazione, predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, era già prevista dall'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ma non era mai stata inviata alle Camere in ottemperanza a tale normativa. L'articolo 26, comma 3, è stato abrogato dall'articolo 7, comma 4, della legge 7 aprile 2011, n. 39, e la disciplina della relazione è stata inserita nell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede che sia trasmessa in allegato al Documento di economia e finanza, da presentare entro il 10 aprile di ogni anno.
[10] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 3 - Allegato/I al DEF 2015	L. 196/2009 art. 3 co. 1	Rapporto sullo stato di attuazione della riforma di contabilità e finanza pubblica *(Allegato al Documento di economia e finanza 2015)*	10/04/2015 14/04/2015 n. 428[11]	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale 10 aprile
Doc. LVII, n. 3 - Allegato/II al DEF 2015	L. 196/2009 art. 10 co. 10	Documento sulle spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province autonome *(Allegato al Documento di economia e finanza 2015)*	10/04/2015 14/04/2015 n. 428[12]	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale 10 aprile
Doc. LVII, n. 3 - Allegato IV al DEF 2015	L. 244/2007 art. 2 co. 576[13]	Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle Convenzioni Consip *(Allegato al Documento di economia e finanza 2015)*	10/04/2015 14/04/2015 n. 428[14]	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale 10 aprile

[11] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri - in allegato al Documento di economia e finanza. Il comma 1 è stato modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2011, n. 39.
[12] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
[13] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che la relazione fosse trasmessa in allegato al DPEF. La legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha sostituito il DPEF con la Decisione di finanza pubblica (a sua volta sostituita dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2011, n. 39, dal Documento di economia e finanza (DEF)), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno.
[14] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXXXI, n. 1	D.LGS. 153/1999 art. 10 co. 3, lett. *k-bis*[15]	Attività svolta dalle Fondazioni bancarie *(anno 2013)*	14/04/2015 22/04/2015 n. 435	6ª	Annuale 30 giugno
Doc. LV, n. 3-*bis*	L. 49/1987 art. 4 co. 2-*bis*[16]	Attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e partecipazione italiana alle risorse di detti organismi *(anno 2014)*	13/04/2015 23/04/2015 n. 436	3ª 5ª 6ª	Annuale 31 marzo

[15] La presente lettera è stata aggiunta dall'articolo 52, co. 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[16] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata alla relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo da trasmettere precedentemente all'esame del disegno di legge finanziaria, ora disegno di legge di stabilità, da presentare entro il 15 ottobre di ogni anno. La disposizione prevede inoltre che la relazione sia predisposta di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La conclusione dell'obbligo di relazione è ai sensi della avvenuta abrogazione della legge n. 49 del 1987 ad opera della legge 11 agosto 2014, n. 125: Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
L'articolo 31 della legge n. 125 del 2014 stabilisce che la legge n. 49 del 1987 sia abrogata dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 3 della legge n. 125 del 2014 (il termine massimo per l'emanazione del regolamento è il 25 febbraio 2015).
Sempre con riferimento all'integrazione del contenuto di obblighi già esistenti, si segnala che la legge 24 novembre 2014, n. 173, all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, ha previsto una novella all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In particolare è stato stabilito che la relazione di cui al citato comma 2-*bis* sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali La relazione dà conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani., riferita alle attività svolte nell'anno precedente, sia trasmessa alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno. Si fa notare che la legge n. 49 del 1987 è stata abrogata con decorrenza dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 109/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/0064, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente il mancato recepimento della direttiva 2013/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 che modifica la direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai *rating* del credito[17]	29/01/2015 23/04/2015 n. 436	5ª 6ª 14ª	Eventuale

[17] Contiene le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 111/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/0066, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, relativa al mancato recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/ 2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio[18]	29/01/2015 23/04/2015 n. 436	5ª 6ª 14ª	Eventuale
Doc. CII, n. 1	D.LGS. 300/1999 art. 59 co. 1	Sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali *(anni 2015-2017)*	22/04/2015 28/04/2015 n. 437	6ª	Annuale 30 settembre

[18] Contiene le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 114/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/4253, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, in merito al mancato recepimento della direttiva 2003/109/CE, concernente lo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, con l'illustrazione delle iniziative avviate ai fini del positivo esito della procedura[19]	30/03/2015 14/04/2015 n. 428	1ª 14ª	Eventuale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 3 - Allegato/VI al DEF 2015	L. 443/2001 art. 1 co. 1	Programma delle infrastrutture strategiche *(Allegato al Documento di economia e finanza 2015)*	10/04/2015 14/04/2015 n. 428[20]	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale

[19] Contiene le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.
[20] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 112/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/4168, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-233/12)[21]	02/03/2015 23/04/2015 n. 436	1ª 14ª	Eventuale

[21] Contiene le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXVII, n. 3	D.L. 52/2014 art. 1 co. 2-*bis* quarto periodo[22]	Stato di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, co. 2-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2014, in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari *(dati aggiornati al 31 marzo 2015)*	16/04/2015 23/04/2015 n. 436	2ª 12ª	Trimestrale

[22] La relazione di cui all'articolo 1, co 2-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La disposizione citata prevede che il Ministro della salute e il Ministro della giustizia trasmettano alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto. Si tratta del monitoraggio e del coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: a tale scopo, è attivato un organismo di coordinamento istituito presso il Ministero della salute, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'organismo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della salute 26 giugno 2014 esercita funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte dalle regioni e dalle province autonome per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, in raccordo con il comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008. La relazione ha periodicità trimestrale e la prima relazione dovrebbe essere presentata dopo i primi tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e quindi entro il 1° settembre 2014. La legge di conversione è entrata in vigore il 1° giugno 2014.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto del Ministro della salute 26 giugno 2014, l'organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici (istituito dal predetto decreto ministeriale) fornisce altresì al Ministro della salute e al Ministro della giustizia gli elementi informativi utili alla predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, da trasmettere alle Camere ogni tre mesi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 113/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/2286 relativa al non corretto recepimento della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE (terzo pacchetto energia), avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE[23]	30/03/2015 09/04/2015 n. 426	10ª 14ª	Eventuale
Procedura d'infrazione n. 115/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/2284, relativa all'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE[24]	30/03/2015 09/04/2015 n. 426	10ª 14ª	Eventuale
Atto n. 541	D.L. 239/2003 art. 1-*quater* co. 8	Relazione sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici *(marzo 2014-febbraio 2015)*	20/03/2015 14/04/2015 n. 428[25]	10ª	Trimestrale

[23] Contiene le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.
[24] Contiene le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.
[25] In via di prassi la trasmissione della relazione ha luogo con cadenza semestrale.

COMMISSARIO AD ACTA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXIX, n. 2	D.L. 73/2014 art. 2 co. 2 primo periodo	Relazione sulle attività svolte, sull'entità dei lavori ancora da eseguire e sulla rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto *(aggiornata al 31 marzo 2015)*	01/04/2015 21/04/2015 n. 433	8ª 13ª	Semestrale

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - DIFENSORE CIVICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione autonoma Valle d'Aosta	**Doc. CXXVIII, n. 28**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2014)*	23/03/2015 09/04/2015 n. 426[26]	1ª	Annuale 31 marzo
Regione Lazio	**Doc. CXXVIII, n. 29**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2014)*	19/03/2015 14/04/2015 n. 428	1ª	Annuale 31 marzo
Regione Piemonte	**Doc. CXXVIII, n. 30**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2014)*	30/03/2015 21/04/2015 n. 433	1ª	Annuale 31 marzo
Regione Marche	**Doc. CXXVIII, n. 31**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2014)*	28/04/2015 28/04/2015 n. 437	1ª	Annuale 31 marzo

[26] In pari data è stata annunciata sempre dal Difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta, con lettera in data 23 marzo 2015, la relazione sull'attività svolta dal medesimo in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'anno 2014, ai sensi degli articoli 2-ter e 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Atto n. 538).

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dell'interno	D.L. 7/2015 *convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015* art. 2, co. 2	Provvedimenti adottati dal Ministero dell'interno in merito all'aggiornamento dell'elenco, alla rimozione e alla inibizione all'accesso dei siti utilizzati per le attività di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico [27]	Annuale annuale
Governo	D.L. 7/2015 *convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015* art. 5, co. 3-*bis*	Informativa sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali.	entro il 15 giugno 2015
Governo	L. 47/2015 art. 15, co. 1	Dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.	entro il 31 gennaio di ogni anno

[27] Non si tratta di una nuova relazione, ma della previsione di integrazione, mediante l'introduzione di un'apposita sezione, della relazione già prevista dall'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Riferisce, in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sui provvedimenti, adottati dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, in merito all'aggiornamento dell'elenco, alla rimozione e alla inibizione all'accesso dei siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-*bis* - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - e 270-*sexies* - condotte con finalità di terrorismo - del codice penale.

Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non ci sono relazioni non governative.

XVII legislatura

Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015

n. 21 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2015

n. 20 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2015

n. 19 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2014

n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014

n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014

n. 16 Le relazioni alle Camere nel periodo: agosto-settembre 2014

n. 15 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio 2014

n. 14 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2014

n. 13 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2014

n. 12 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2014

n. 11 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2014

n. 10 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2014

n. 9 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2014

n. 8 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2013

n. 7 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2013

n. 6 Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 ottobre 2013

n. 5. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° agosto - 30 settembre 2013

n. 4. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 luglio 2013

n. 3. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 30 giugno 2013

n. 2. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 maggio 2013

n. 1. Le relazioni alle Camere nel periodo 15 marzo - 30 aprile 2013

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ROSANNA RAVAZZI
TEL. 06/6706-3476; e-mail rosanna.ravazzi@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437